

N. 00993/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03891/1996 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3891 del 1996, proposto da:
Pellegrini Fausto, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio (C.A.) Gatti
Badoer, Bruno Castelletti, Mario Guarnati, con domicilio eletto presso
la Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Regione Veneto - (Ve), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento n. 11382 del 3.9.1996 di diniego autorizzazione in
sanatoria , nonché degli atti presupposti, in particolare del parere
espresso dalla Commissione consultiva in materia di Lavori Pubblici
nella seduta del giorno 28.6.1996.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente di aver provveduto alla sostituzione di una preesistente recinzione posta lungo il tratto di confine tra il proprio terreno ed il corso d'acqua "Progno di Boi", sul tratto spondale dello stesso, onde scongiurare il pericolo che il bestiame al pascolo potesse cadere nel torrente.

Per detto intervento veniva quindi inoltrata all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona istanza di autorizzazione in sanatoria.

Con comunicazione del 3 settembre 1996, prot. n. 11382, l'ufficio Regionale del Genio Civile di Verona comunicava al ricorrente che in ordine all'istanza di sanatoria si era pronunciata in termini sfavorevoli la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici, così come da voto n. 170 espresso nella seduta del 28.6.1996, ritenendo che la richiesta non poteva essere accolta, sotto il profilo ambientale, per insufficiente motivazione, nonché in considerazione del fatto che la medesima recinzione sarebbe stata posizionabile a distanza di legge dall'argine del torrente, con caratteristiche di amovibilità, a 300 mt. dall'unghia della scarpata.

Avverso il provvedimento con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione consultiva, è stata disposta l'archiviazione della relativa pratica, è insorto il ricorrente con il gravame in oggetto, denunciando i vizi di eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione e genericità del provvedimento.

Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, la cui difesa ha preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del T.a.r. Veneto, così come adito dal ricorrente, trattandosi di controversia attinente al rilascio di provvedimenti interessanti il demanio idrico, da cui la competenza funzionale del Tribunale delle Acque, in base al disposto di cui all'art. 140 del R.D. n. 1775/1933, che espressamente recita : “Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”.

Considerato che la recinzione de qua è stata realizzata proprio sulla sponda del torrente (“Progno di Boi”) avente natura demaniale, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Verona, ne consegue che la controversia relativa al rigetto della richiesta di autorizzazione in sanatoria per un'opera realizzata, per espressa dichiarazione dell'istante, quale muro spondale, determina l'attrazione della causa nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge al Tribunale delle Acque.

Nel merito, la difesa regionale ha comunque ribadito la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta, alla luce del parere della Commissione consultiva, che ha evidenziato il mancato rispetto delle distanze dall'argine.

In punto eccezione di incompetenza funzionale, la difesa istante ha quindi ulteriormente controdedotto, ribadendo la competenza dell'adito T.A.R.

All'udienza del 4 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che, tenuto conto delle caratteristiche dell'area ove è stato realizzato il manufatto, rientra nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.

Invero, è pacifico che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al parere espresso, in termini sfavorevoli, dalla Commissione consultiva in materia di Lavori Pubblici, ha evidenziato il mancato rispetto delle distanze imposte per legge dagli argini dei fiumi, in questo caso di un torrente iscritto negli elenchi della Provincia di Verona, tanto da sottolineare come il medesimo intervento avrebbe potuto avere altra localizzazione, nel rispetto delle distanze prescritte.

Orbene, richiamato e condiviso l'orientamento espresso dalla Cassazione in fattispecie analoga (cfr. Cass. SS. UU. Ord. n. 10845 del 12.5.2009), rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904.

La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del R.D. 1775/33, ha invero per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che – pur se promananti da autorità diverse da quelle specificatamente preposte alla tutela delle acque – siano comunque caratterizzati

dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restando escluse solo le controversie in cui tale incidenza si manifesti in via del tutto marginale o riflessa.

Poiché nel caso in esame è indubbio che i provvedimenti impugnati sono stati motivati in base alla dislocazione del manufatto a distanza inferiore a quella prevista (tanto da suggerirne lo spostamento), così da palesare la diretta incidenza che i provvedimenti de quibus hanno sul regime delle acque pubbliche, ne consegue che la controversia in ordine alla legittimità del diniego di sanatoria opposto deve essere devoluta al giudizio del Tribunale Superiore delle Acque.

Affermata quindi la giurisdizione del TSAP, per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

Si ritengono sussistere i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)